Comune di Mendicino Prot.0006652-21/07/2025-c_f125-PG-0006-0009-P 0008-0002-0001

CITTA' di MENDICINO

(Prov. Cosenza)

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 21 LUGLIO 2025

OGGETTO: DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE DI EMISSIONI SONORE.

IL SINDACO

Considerato il notevole afflusso di avventori ed i conseguenti affollamenti in alcuni punti di aggregazione sociale e presso i locali pubblici e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande della Città, regolarmente frequentati durante le aperture serali/notturne, da parte di numerosi giovani, attirati spesso dagli intrattenimenti musicali che alcuni locali organizzano con diffusioni sonore anche all'esterno dell'esercizio, soprattutto nei fine settimana;

Considerate le segnalazioni che pervengono da parte di cittadini che sono residenti in fabbricati ove insistono tali tipi di attività commerciali o limitrofi alle stesse, e le rappresentazioni in tal senso da parte di S.E. il Prefetto e del Sig. Questore in ordine all'adozione di un provvedimento sindacale di regolamentazione della c.d. "movida" attraverso il divieto espresso di svolgimento di intrattenimenti musicali all'esterno degli esercizi che determinino assembramenti di persone con connesso disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei residenti, o comunque di uniforme regolamentazione delle modalità di svolgimento e degli orari di tali intrattenimenti;

Preso atto che molti dei titolari di pubblici esercizi e di locali di somministrazione di alimenti e bevande hanno richiesto, in una logica di città più inclusiva per le attività di intrattenimento, un provvedimento meno restrittivo possibile;

Ritenuto opportuno di definire una strategia di contenimento dell'inquinamento acustico che consenta, comunque, agli operatori di avvalersi dell'intrattenimento musicale come attività secondaria rispetto alla somministrazione;

Tenuto conto della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

Vista al contempo la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Preso atto che, in assenza di specifica normativa regionale, per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 124, comma 2, del reg. es. T.U.L.P.S (R.D. n. 635/1940), da parte dell'art. 13, comma 2 d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione svolti nei pubblici esercizi (consistenti, a titolo meramente esemplificativo, in musica di sottofondo, rappresentazioni musicali compresi concertini, piano bar, karaoke, dj set), purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro (nel qual caso diventerebbe attività di spettacolo e trattenimento pubblico) e non assumano le caratteristiche di pubblico spettacolo per come delineate dalla giurisprudenza e da specifiche indicazioni ministeriali, ovvero a condizione che:

1. il trattenimento si svolga in forma occasionale, complementare e secondaria rispetto alla primaria e normale attività di somministrazione (v. parere Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza, n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21/02/2013);

Copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma autografa sostituita a mezzo stampa, predisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993. Il documento informatico da cui la copia è tratta è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di Mendicino. EUGENIO DE LIETO 22/07/2025 07:49:05

Comune di Mendicino Prot.0006652-21/07/2025-c_f125-PG-0006-0009-P 0008-0002-0001

2. non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
3. non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
4. non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni;
5. non vi sia specifica pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti attraverso giornali, manifesti, ecc. destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini disgiuntamente da quella inerente all'attività di somministrazione.

Visto l'art. 38 bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e succ. mod. e integr., il quale prevede, in via sperimentale e fino al 31/12/2024, salve ulteriori proroghe, un regime semplificato per gli spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche;

Preso atto che con la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – prot. n. 36889 del 09/05/2024 avente ad oggetto "Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all'art. 38 bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e succ. mod. e integr., con riferimento alla corretta applicazione della normativa richiamata nell'oggetto è stato altresì confermato e chiarito che:

- ai sensi dell'art. 38 bis del D.L. n. 76/2020 cit. è possibile sostituire la licenza di pubblico spettacolo con la SCIA ex art. 19 L. 241/1990, in relazione a: 1) specifica tipologia dell'evento (specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali, quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, ove il pubblico assiste allo spettacolo, in maniera passiva, all'interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità); 2) dimensioni dell'evento (massimo 2000 partecipanti); 3) durata dell'evento (orario compreso tra le 8:00 e le ore 01:00 del giorno successivo;
- la semplificazione procedurale riguarda la realizzazione di un unico evento, con esclusione per gli eventi che si protraggono in più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 01:00 del giorno seguente;
- viene confermato che devono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio di cui agli artt. 68 – 68 e 80 del TULPS, gli spettacoli e/o intrattenimenti musicali e/o danzanti allestiti in occasioni di singole e specifiche ricorrenze, sempreché rappresentino un'attività meramente accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande;

Constatato che molti locali pubblici effettuano piccoli intrattenimenti musicali, anche attraverso la diffusione di musica in spazi esterni agli stessi locali in cui questa Amministrazione ha autorizzato, previo pagamento del canone di occupazione patrimoniale, l'estensione della superficie di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 13, commi 2 e 3, della legge Regionale Calabria 19 ottobre 2009, n.34 il quale prevede che le emissioni sonore temporanee debbano cessare alle ore 24:00, ma prevede altresì al comma 7 che il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, 3, 4, 5 e 6, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, acquisendo il parere sanitario della competente Azienda Sanitaria Provinciale al fine di tutelare la salute della popolazione interessata;

Evidenziato che siano rispettati i limiti di esposizione al rumore degli ambienti abitativi di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" con particolare riferimento all'art. 4 "Valori limite differenziali di immissione";

Ritenuto che, al fine di venire incontro alle istanze pervenute dal mondo imprenditoriale e di garantire idonee forme di aggregamento sociale, soprattutto dei giovani, nel rispetto, comunque, del riposo dei residenti e

Copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma autografa sostituita a mezzo stampa, predisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993. Il documento informatico da cui la copia è tratta è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di Mendicino. EUGENIO DE LIETO 22/07/2025 07:49:05

Comune di Mendicino Prot.0006652-21/07/2025-c_f125-PG-0006-0009-P 0008-0002-0001

della quiete pubblica, appare opportuno regolamentare gli orari nei quali può essere consentita la diffusione della musica all'interno, nonché all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, tenendo conto anche della consultazione dei tecnici di Arpacal nonché del parare dell'A.S.P. territorialmente competente, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della L. R. n. 34/2009;

Dato atto che:

- la presente ordinanza, nella parte relative alle autorizzazioni amministrative, non si applica ai locali al chiuso che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo, i quali sono sottoposti al parere di agibilità della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 TULPS, mentre resta applicabile agli stessi locali nella parte relativa alle deroghe ai limiti acustici, ove maggiormente favorevoli;
- in caso di attività musicali e di spettacolo che non siano complementari a quella di somministrazione ed assumano quindi le caratteristiche di pubblico spettacolo, anche per il superamento dei limiti delle emissioni sonore, gli esercenti dovranno munirsi di specifica autorizzazione o presentare al SUAP, SCIA di manifestazione pubblico spettacolo ai sensi art. 68 TULPS con allegata relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato nonché da relazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica, iscritto nell'elenco ENTECA, secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente;

Vista la Legge 447 del 26.10.1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i;

Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 il quale stabilisce che "sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione d'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

Ritenuto l'intendimento di questa Amministrazione, posto a fondamento delle prescrizioni da adottarsi, ed in particolare che:

- nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando tutti quei fenomeni che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità degli insediamenti abitativi e residenziali;
- pertanto, l'Ente locale deve adottare tutte le misure necessarie a garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di pericolo derivanti da assembramenti nelle aree prospicienti e da manovre pericolose da parte dei conducenti dei veicoli, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;

Copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma autografa sostituita a mezzo stampa, predisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993. Il documento informatico da cui la copia è tratta è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di Mendicino. EUGENIO DE LIETO 22/07/2025 07:49:05

Comune di Mendicino Prot.0006652-21/07/2025-c_f125-PG-0006-0009-P 0008-0002-0001

Atteso che:

- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale [. ..] in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";
- l'art. 50, comma 7, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. in base al quale Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Visti

- gli artt. 50, comma 5 e comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- lo Statuto Comunale;

Vista la legge n. 689/1981 in materia di depenalizzazione dell'illecito amministrativo:

Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;

Visto l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Visto la Legge Regionale 19 ottobre 2009, n. 34;

Visto l'art. 50, comma 5 e comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

O R D I N A

che, nell'intero territorio comunale, i Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelle inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i circoli privati, che effettuano piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione:

1. qualora aventi esclusiva ospitalità interna in ambienti insonorizzati, ovvero che non generino impatto esterno, come da perizia fonometrica redatta da tecnico competente in acustica iscritto nell'elenco nazionale dei tecnici in Acustica denominato ENTECA secondo quanto previsto dal D. Lgs 42/2017, che potrà essere oggetto di verifica da parte degli Enti abilitati, non potranno diffondere e riprodurre all'interno musica di qualsiasi natura dalle ore 01.00 delle notti dal lunedì alla domenica;

Copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma autografa sostituita a mezzo stampa, predisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993. Il documento informatico da cui la copia è tratta è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di Mendicino.
EUGENIO DE LIETO 22/07/2025 07:49:05

Comune di Mendicino Prot.0006652-21/07/2025-c_f125-PG-0006-0009-P 0008-0002-0001

2. qualora aventi esclusiva ospitalità interna, con autorizzazione del Comune previa richiesta dell'esercizio commerciale corredata da studio d'Impatto Acustico redatto da Tecnico Competente in Acustica (TCA) che attesti che le attività di intrattenimento musicale possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli art. 4 e 8 del DPCM 14/11/1997 con un valore limite di (LAeq) 65 db(A), rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi, residenziali o turistici qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio a uso promiscuo, dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa. I locali non potranno diffondere nè riprodurre all'interno musica di qualsiasi natura dalle ore 24.00 delle notti dal lunedì al venerdì e dalle ore 01.30 delle notti di sabato, domenica e festivi.
3. non potranno diffondere e riprodurre musica all'esterno e nei dehors a partire dalle ore 23.00 dalla domenica al giovedì, e dalle ore 01:00 dal giorno seguente nei giorni di venerdì e sabato, nonché festivi e pre-festivi, e sempre nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla vigente normativa nazionale vigente, di cui al D.P.C.M. 01/03/1991, tenuto conto che l'Ente è attualmente privo di piano di zonizzazione acustica e fino alla sua eventuale approvazione. In tali casi, è comunque necessario produrre dichiarazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge quadro n. 447/1995 del D.P.C.M. applicativo.
4. nel caso di eventi occasionali ed accessori alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi nel rispetto degli orari e dei limiti acustici sopra stabiliti, i gestori dei pubblici esercizi dovranno inoltrare al Comune di Mendicino l'apposita SCIA di "Pubblico spettacolo e trattenimento pubblico in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico";

STABILISCE

- a fine orario sarà ammessa una tolleranza di 30 minuti che dovranno essere sfruttati per abbassare il volume ed invitare i clienti a sfollare;
- i gestori sono tenuti a garantire l'ordine e la sicurezza anche nelle aree antistanti i locali con personale qualificato che dovrà altresì agevolare in sicurezza il deflusso dei partecipanti alle serate, al fine di prevenire e limitare possibili situazioni che possano recare disturbo alla quiete pubblica nonché segnalare prontamente alle forze dell'ordine qualsiasi episodio di violenza o problemi di decoro e ordine pubblico;
- i gestori degli esercizi pubblici/commerciali sono inoltre tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e a mantenere l'igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe all'esercizio in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
- nei casi di cui alla precedente lettera c), l'esercente dovrà inviare al Sindaco tramite SUAP richiesta di autorizzazione per il superamento dei limiti acustici, completa della necessaria documentazione tecnica, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'evento previsto. In presenza dei presupposti e nella completezza dell'istruttoria, l'autorizzazione verrà rilasciata entro il termine di 30 gg. dalla richiesta;
- che la presente ordinanza, nella parte relative alle autorizzazioni amministrative, non si applica ai locali al chiuso che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo, i quali sono sottoposti al parere di agibilità della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 TULPS, mentre resta applicabile agli stessi locali nella parte relativa alle deroghe ai limiti acustici, ove maggiormente favorevoli.

AVVERTE

- che l'inosservanza alle prescrizioni relative al mancato rispetto della normativa in materia di impatto acustico è punita, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 447/95 (come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017), richiamato dall'art. 28 della L.R. n. 34/2009, con la sanzione amministrativa

Copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma autografa sostituita a mezzo stampa, predisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993. Il documento informatico da cui la copia è tratta è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di Mendicino. EUGENIO DE LIETO 22/07/2025 07:49:05

Comune di Mendicino Prot.0006652-21/07/2025-c_f125-PG-0006-0009-P 0008-0002-0001

del pagamento di una somma da 500,00 euro a 20.000,00 euro, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650, 659 e 660 del codice penale;

- che l'inottemperanza alle ulteriori prescrizioni della presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ovvero, ai sensi dell'art.16 L. n. 689/1981, al pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00 nel termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione della violazione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650, 659 e 660 del codice penale.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte nel corso della sua vigenza è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi coincidenti con il venerdì e sabato successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

Nel caso di terza trasgressione nel periodo considerato la sanzione accessoria sarà applicata per n. 3 (tre) giorni consecutivi, coincidenti con il venerdì, sabato e domenica successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

Dopo la terza violazione, oltre la sanzione di cui al punto b), verrà disposto il divieto di svolgimento dell'attività secondaria di intrattenimento musicale per mesi sei.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Resta salva l'applicazione dell'art. 10 TULPS, con conseguente sospensione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività principale, in caso di prosecuzione nella reiterazione delle violazioni alla presente ordinanza.

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune;

Mendicino, 21 luglio 2025

Il Sindaco
Ing. Irma Bucarelli
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 Dlgs n. 39/1993

Copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma autografa sostituita a mezzo stampa, predisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993. Il documento informatico da cui la copia è tratta è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di Mendicino.
EUGENIO DE LIETO 22/07/2025 07:49:05